

Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia

- Art. 1 Facoltà*
- Art. 2 Organizzazione della Facoltà*
- Art. 3 Preside*
- Art. 4 Consiglio di Facoltà*
- Art. 5 Assemblea di Facoltà*
- Art. 6 Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio*
- Art. 7 Commissione Didattica di Facoltà*
- Art. 8 Organismi dei Corsi di Studio*
- Art. 9 Convocazione*
- Art. 10 Ordine del giorno*
- Art. 11 Validità delle sedute*
- Art. 12 Svolgimento delle riunioni*
- Art. 13 Votazioni e Delibere*
- Art. 14 Verbali*
- Art. 15 Sedute in modalità telematica*
- Art. 16 Altri Organismi e Commissioni di Facoltà*
- Art. 17 Sistema di assicurazione di qualità della didattica*
- Art. 18 Incompatibilità e decadenza*
- Art. 19 Modifiche del Regolamento*



Art. 1
Facoltà

La Facoltà è una struttura dell'Ateneo preposta al coordinamento dell'attività didattica, alla gestione dei servizi comuni e alla razionalizzazione delle attività didattiche. Compete inoltre alla Facoltà proporre l'attivazione o soppressione di Corsi di Studio, comprese le Scuole di Dottorato e le Scuole di Specializzazione, la loro afferenza ai Dipartimenti ed i manifesti degli studi.

La Facoltà esprime pareri in merito alle proposte di selezione dei professori e ricercatori formulate da ciascun Dipartimento e sull'offerta formativa di ciascun Dipartimento oltre che sulle linee programmatiche annuali in materia didattica da essi elaborate.

La Facoltà esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti emanati dall'Università Politecnica delle Marche.

In particolare essa:

- coordina e razionalizza le attività didattiche dei Dipartimenti coinvolti e formula proposte sui corsi di studio e sui relativi contratti di insegnamento. Può, inoltre, formulare proposte ed esprimere pareri sulle convenzioni di carattere didattico o che coinvolgano più dipartimenti;
- coordina, valuta e approva, per l'intero ciclo dei singoli corsi di studio, le proposte sull'ordinamento e sul regolamento didattico degli studi avanzate dai Consigli di Corso di Studi, apportandovi annualmente eventuali opportune modifiche su richiesta dei predetti Consigli;
- provvede al monitoraggio delle attività didattiche;
- stabilisce l'organizzazione didattica dei corsi di studio;
- propone il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio, previa definizione delle regole comuni;
- sovrintende alla gestione degli spazi dedicati all'attività formativa ed alla gestione dei servizi comuni;
- predispose il calendario delle attività didattiche e gli orari dei singoli corsi;
- garantisce il rispetto dei requisiti di assicurazione di qualità della didattica dei corsi di studio coordinati



Art. 2

Organizzazione della Facoltà

La Facoltà è articolata nei seguenti organi:

- ❖ il Preside;
- ❖ il Consiglio di Facoltà;
- ❖ l'Assemblea di Facoltà;
- ❖ la Commissione Paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio.


Per ogni Corso di Studi, è attivato il Consiglio di Corso di Studi.
E' inoltre attivata la Commissione Didattica di Facoltà.

Art. 3

Il Preside

Il Preside:

- è nominato dal Rettore, in seguito alla elezione da parte dell'Assemblea di Facoltà;
- rappresenta la Facoltà, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Facoltà, ne attua le delibere e, in casi di urgenza motivata, sentiti i servizi amministrativi interessati, può assumere determinazioni da portare a successiva ratifica;
- coordina l'attività di controllo della qualità e dell'efficacia della funzione didattica, sia ai fini delle certificazioni di qualità e sia dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio;
- in seguito alla assegnazione delle risorse alla Facoltà, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle funzioni ad esso riconosciute dallo Statuto, il Preside esercita l'azione di coordinamento tra i Dipartimenti, tenendo in considerazione le esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali deliberate dalle predette strutture per i SSD ad esse afferenti. Il Preside presenta all'Assemblea di Facoltà le proposte deliberate dai Dipartimenti sull'impiego delle risorse ad essi assegnate per il reclutamento del personale docente, allo scopo di acquisirne il parere;
- vigila sulle attività didattiche della Facoltà al fine di assicurarne il buon andamento; vista i registri dell'attività didattica e segnala al Consiglio di Facoltà le eventuali inadempienze dei docenti;
- coordina le attività di tutorato e quelle comunque volte ad orientare o ad assistere gli studenti;



- alla fine di ogni anno accademico, entro il successivo mese di febbraio, presenta all'Assemblea di Facoltà una relazione annuale sull'attività didattica;
- nomina, su proposta dei Coordinatori dei corsi integrati o dei titolari degli insegnamenti monodisciplinari, le commissioni per gli esami di profitto;
- designa un Vice Preside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, tra i professori di ruolo a tempo pieno del Consiglio di Facoltà, escludendo i Direttori di dipartimento e i Presidenti/Direttori di Corso di Studio; il Vice Preside resta in carica per la durata del mandato del Preside;
- esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di Ateneo, compresa la responsabilità del Centro di gestione Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia e la gestione dei rapporti con il Servizio Sanitario Regionale nei termini previsti dallo Statuto e dalle normative vigenti.

L'elezione del Preside di Facoltà è indetta dal Rettore, con proprio provvedimento, nei quattro mesi precedenti la data di scadenza del mandato e, comunque, non oltre il 15 settembre antecedente l'inizio del triennio accademico; in tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti alle fasi della procedura elettorale, in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato;

L'elettorato attivo per l'elezione del Preside spetta a tutti i componenti dell'Assemblea.

Il Preside è eletto fra i professori di I fascia a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno.

La carica di Preside è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento e di Presidente/Direttore dei corsi di studio, nel rispetto della legge vigente.

L'elettorato passivo spetta ai professori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato; non hanno l'elettorato passivo i professori che si trovino in regime di aspettativa senza assegni.

La Facoltà predispone, in via definitiva, gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo non oltre il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni;

Il Preside è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione; in caso di mancato



raggiungimento del risultato elettorale prescritto, si procede ad una seconda votazione ed il Preside risulta eletto a maggioranza dei votanti; qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Dopo la prima, le votazioni sono valide se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto; ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Il Rettore nomina la commissione di seggio che sovrintende a tutte le operazioni elettorali; la commissione è composta da un professore ordinario, con funzioni di presidente, un professore associato, due ricercatori e dal Responsabile amministrativo della Facoltà o suo delegato con funzioni di segretario.

Il mandato di Preside dura tre anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva; in caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal servizio o di altre cause di decadenza dalla carica, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni e le funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice Preside; il neo eletto assume la carica in corso d'anno e, qualora ciò avvenga entro il 30 giugno, il triennio decorre dal 1° novembre dell'anno precedente, qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorre dal 1° novembre successivo alla data della elezione.

Art. 4

Il Consiglio di Facoltà

Il Consiglio di Facoltà (CdF) dura in carica tre anni accademici ed è costituito:

- a) dal Preside;
- b) dai Direttori dei Dipartimenti coordinati dalla Facoltà;
- c) dai rappresentanti del corpo docente nella misura del 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti, con elettorato passivo costituito dai professori e ricercatori membri delle Giunte, ove costituite, dai Presidenti dei Corsi di Studio e dal Direttore della Scuola di Dottorato; ove le Giunte non siano costituite, l'elettorato passivo si estende ai docenti designati o eletti da ogni Dipartimento, fino al raggiungimento del 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento;
- d) dai rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche dei Consigli di Dipartimento, nella misura del 15%



dei componenti del Consiglio di Facoltà; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici;

Il Consiglio di Facoltà

- esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia didattica presentate dai Consigli di Corso di studio e le sottopone agli Organi di governo;
- propone l'Ordinamento e il Manifesto dei Corsi di Studio, definisce le regole comuni dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e, sentito il parere dei Dipartimenti interessati, li approva;
- formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai Consigli di Corso di Studio, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attività didattiche elaborati dalla Commissione Paritetica di Facoltà, dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione;
- delibera le modalità di copertura di tutte le attività formative nel rispetto dei requisiti di docenza previsti dalle normative e disposizioni vigenti;
- definisce i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti tra diversi corsi di studio e decide in merito, sentiti i Consigli di Corso di Studi interessati
- coordina l'assegnazione dei compiti didattici dei ricercatori sulla base del parere espresso dai Consigli di Corso di Studi e previa delibera dei Consigli di Dipartimento;
- delibera il Regolamento di Facoltà
- delibera in merito ad argomenti di competenza dei Consigli di Corsi di Studio in assenza delle corrispondenti delibere o quando se ne ravvisi la necessità, sentito comunque il parere dei Presidenti dei Consigli interessati;
- propone l'assegnazione di Laurea Honoris Causa ed il titolo di Professore Emerito.

Al Consiglio competono tutte le altre funzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il Consiglio di Facoltà delibera con voto limitato ai soli docenti.

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo della Facoltà, il Vice Preside o, qualora non fosse disponibile, un membro del Consiglio di Facoltà scelto dal Presidente.



Art. 5.**L'Assemblea di Facoltà**

L'Assemblea di Facoltà, composta da tutti i componenti dei Consigli dei Dipartimenti coordinati dalla Facoltà viene convocata almeno due volte l'anno, onde verificare l'andamento complessivo dell'offerta formativa e dell'internazionalizzazione.

L'Assemblea:

- esprime parere, da inviare al Senato Accademico, in merito all'utilizzazione delle risorse proposta dai Dipartimenti e sviluppata nell'ambito dell'attività di coordinamento esercitata dalla Facoltà in linea con quanto descritto dall'Art. 3 del presente Regolamento e dallo Statuto;
- esprime parere in merito alle proposte del Consiglio di Facoltà di assegnazione di Lauree Honoris Causa e del titolo di Professore Emerito.

Le questioni riguardanti il reclutamento di professori e/o ricercatori sono deliberate dall'Assemblea nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia interessata e a quelle superiori; alle sedute partecipano, senza diritto di voto, tutte le altre componenti.

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo della Facoltà, il Vice Preside o, qualora non fosse disponibile, un membro dell'Assemblea scelto dal Presidente tra i Professori di prima fascia.

Art. 6.**Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio**

Presso la Facoltà è istituita una Commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel seguito Commissione paritetica.

La Commissione Paritetica è composta da un numero di componenti pari al doppio dei Corsi di studio attivi, con almeno un rappresentante per ogni Corso di studio.

Per ogni Consiglio di CdS, la componente docente, individuata tra i docenti di ruolo, viene designata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di CdS.

La componente studentesca è designata dal Consiglio di Facoltà, su proposta degli studenti di ogni corso, tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei CdS o tra gli studenti del corso presenti tra i rappresentanti dei Consigli di Dipartimento, garantendo la rappresentanza di ciascun Corso di Laurea.



La Commissione paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un docente e il Vice Presidente nella persona di uno studente. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione il Responsabile amministrativo della Segreteria di Presidenza o suo delegato, con il compito di coadiuvare il Segretario verbalizzante.

La componente docente della Commissione paritetica dura in carica tre anni accademici; la componente studentesca dura in carica due anni accademici. E' prevista una decadenza anticipata ed una integrazione dei componenti in relazione a procedure di disattivazione/attivazione di CdS o perdita dello status di docente/studente.

I componenti possono essere confermati per una sola volta.

I componenti della Commissione paritetica di Facoltà sono nominati con provvedimento del Preside.

La Commissione paritetica viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta ritenuto necessario. Essa può inoltre essere convocata su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica (organizzazione, svolgimento, tutorato) e delle attività di servizi forniti agli studenti dalla Facoltà da parte dei docenti e delle strutture in applicazione dei criteri elaborati dal Presidio di Qualità di Ateneo, sentito il parere del Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica. In particolare:

- formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
- redige e trasmette alla Facoltà una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla stessa, sulla base di quanto pubblicato nella scheda SUA-CdS e nel Rapporto del Riesame Annuale e Ciclico; la relazione è altresì trasmessa alle strutture didattiche competenti, che sono tenute a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate, nonché al Presidio di Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione;
- formula pareri non vincolanti in merito all'attivazione, modifica disattivazione e soppressione di Corsi di Studio;
- segnala al Presidente del Consiglio di Corso di Studi e al Preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;



- si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
- esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 7

Commissione Didattica di Facoltà

Presso la Facoltà viene istituito un organismo definito "Commissione Didattica di Facoltà".

La Commissione Didattica è presieduta dal Preside e composta dai Presidenti dei CdS (o loro delegati), da un rappresentante dei Direttori delle Attività Didattiche Professionalizzanti e da un rappresentante degli studenti per ogni classe di studio.

La componente studentesca è nominata dal Preside, su proposta condivisa da parte dei Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio di Facoltà, che indicano i loro rappresentanti tra gli eletti in seno ai Dipartimenti e ai Consigli di corso di studio.

Partecipano inoltre alla Commissione Didattica di Facoltà il rappresentante dei Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, il rappresentante dei Coordinatori dei curricula della Scuola di Dottorato di Ricerca, un rappresentante degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione ed un rappresentante dei Dottorandi.

I rappresentanti dei Coordinatori delle Scuole di Specializzazione e dei Coordinatori/Referenti dei curricula della Scuola di Dottorato di Ricerca sono proposti dal Preside nel rispetto delle normative vigenti; le altre rappresentanze sono proposte dalle rispettive componenti. Il rappresentante degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, di norma, viene scelto tra i rappresentanti degli studenti eletti nell'Osservatorio delle Scuole.

La Commissione Didattica di Facoltà ha il compito di coadiuvare la Facoltà nell'ordinario coordinamento dell'attività didattica dell'intera offerta formativa; essa svolge inoltre funzioni istruttorie, propositive, consultive, nei confronti del Consiglio di Facoltà, per tutte le problematiche di natura didattica presentate dai Consigli di Corso di Studio.

La CD viene nominata con provvedimento del Preside.

La componente docente della Commissione Didattica (Professori, Ricercatori e Direttori ADP) dura in carica tre anni accademici; la



componente studentesca dura in carica due anni accademici. Tutti i componenti possono essere confermati una volta.

Art. 8

Organismi dei Corsi di Studio

Il Consiglio di Facoltà nel proporre l'attivazione dei Corsi di studio tiene conto degli obiettivi definiti dall'art. 3, commi 4-9, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Presso ogni Corso di Studio sono previsti:

- a) Il Presidente del Corso
- b) Il Consiglio del Corso di Studi; limitatamente ai Corsi di Studio sviluppati in più sedi (oggi CdL Infermieristica) il Consiglio di Corso di Studi è istituito presso ogni sede e prende il nome di Consiglio di Corso di Sede. Ciascun Consiglio di Corso di Sede (CCS) è coordinato dal Consiglio di Corso di Studi Interpoli.
- c) Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (ADP) limitatamente ai Corsi di Studio professionalizzanti di area sanitaria

Il Presidente del Corso, è eletto dai rispettivi Consigli fra i docenti di ruolo, **viene nominato dal Rettore con proprio Decreto**, dura in carica tre anni, laddove mantenuto l'incarico didattico, ed è rinnovabile per due mandati consecutivi; presiede il Consiglio di Corso di Studio, dirige, sovrintende e coordina l'attività del Corso di studio e rappresenta lo stesso nei confronti di tutti gli Organi ed Organismi della Facoltà; è componente della Commissione Didattica di Facoltà.

Limitatamente ai Corsi di Studio organizzati in più sedi, la figura del Presidente del Corso viene affiancata dal "**Presidente di Sede**". Il Presidente di Sede viene nominato dalla Facoltà, su proposta del Preside, tra i Professori di I o II fascia titolari di incarico di insegnamento (compresa l'attività seminariale curriculare) presso la sede. In tali Corsi il ruolo di **Presidente del Corso di Studi** viene assunto dal docente eletto dal Consiglio di Corso di Studi Interpoli tra i Presidenti di sede; il Presidente viene nominato dalla Facoltà. Anche tali cariche hanno durata triennale.

I Consigli dei Corsi di Studio e quelli di Sede sono composti da tutti i docenti titolari degli insegnamenti afferenti ai Corsi nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura del 15% dei docenti del



corso. I componenti decadono in assenza della titolarità dell'incarico o dello stato di studente.

L'elezione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Corso di Studio e di Sede avviene nel rispetto del Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può disporre, a seguito della proposta della Facoltà, e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più Corsi di Studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico Consiglio per la cui composizione si rinvia a quanto stabilito nei precedenti comma.

Il Consiglio di Corso di Studi interpoli è composto dai Presidenti di sede, dai Direttori delle ADP di ogni sede, da un rappresentante proposto, per ognuna delle categorie sotto indicate:

- dei docenti universitari;
- dei dirigenti medici/sanitari del SSN;
- degli studenti.

Tali rappresentanze vengono proposte dal Consiglio di Corso di studio di ciascuna sede previa designazione da parte di ciascuna componente. Il Consiglio di Corso di Studi Interpoli è nominato dalla Facoltà.

Oltre ai compiti previsti dal presente Regolamento e/o dal Regolamento Didattico di Ateneo i Consigli di Corso di Studi e di Sede hanno in particolare il compito di:

- formulare la proposta di progettazione del Corso di Studi;
- formulare proposte per l'espletamento delle attività didattiche;
- provvedere all'organizzazione di tutta l'attività didattica teorica e pratica necessaria al conseguimento del titolo;
- provvedere all'approvazione dei piani di studio individuali e alla determinazione delle modalità di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal Regolamento del Corso di Studio sulla base dei principi fissati dal Regolamento Didattico di Ateneo e delle norme comuni definite con il presente Regolamento;
- nominare i componenti del Gruppo del Riesame;
- garantire la realizzazione delle procedure di autovalutazione previste dal sistema A.V.A., procedendo alla compilazione della scheda SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico nel rispetto delle disposizioni e scadenze che l'Ateneo detta in applicazione delle disposizioni ministeriali e della normativa vigente;



Ai Consigli di Corso di studio e di Sede delle Professioni Sanitarie compete inoltre:

- proporre il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (ex Coordinatore/i delle Attività Formative Pratiche e di Tirocinio Clinico) nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- proporre, nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, i Tutori, le Guide di tirocinio e le Guide di Laboratorio
- svolgere funzioni istruttorie, propositive e consultive per tutte le problematiche rientranti nella sede di riferimento

Limitatamente ai Corsi di studio organizzati in più sedi tutti i compiti sopra richiamati vengono coordinati dal Consiglio di Corso di Studi Interpoli; al Consiglio di Corso di Studi Interpoli è demandato anche il compito di definire attraverso un Regolamento le modalità di coordinamento delle attività didattiche delle singole sedi.

Tutte le proposte avanzate dai Consigli di Corso di Studio (previo parere espresso dal CdS Interpoli per i Corsi di studio organizzati in più sedi) devono essere approvate dal Consiglio di Facoltà una volta acquisita la delibera dei Consigli di Dipartimento coordinati.

Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti dei Corsi di Laurea professionalizzanti di area sanitaria è nominato dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studio e/o di Sede, per ogni sede formativa e/o canale di studio e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Direttore ADP è individuato dal Consiglio di Corso di Studio e/o di Sede tra il personale ospedaliero e/o universitario appartenente alla professione titolare di incarico di docenza nell'ambito degli Insegnamenti professionalizzanti del corso di studio in possesso della massima formazione e con una esperienza professionale nella attività formativa di almeno cinque anni e scelto sulla base di criteri che tengano conto del livello formativo e della esperienza didattica e professionale.

Il Direttore ADP svolge le seguenti funzioni:

- a) è responsabile della pianificazione e organizzazione dell'attività di tirocinio;

- b) mantiene i contatti con il Referente indicato dalle singole strutture sanitarie rientranti nella rete formativa sedi di tirocinio;
- c) coordina i tutori di tirocinio e l'attività formativa pratica o tutoriale (laboratorio) ad essa affidata;
- d) verifica il raggiungimento degli obiettivi di tirocinio prefissati;
- e) partecipa alla Commissione finale dei Corsi di Laurea in qualità di componente.

Il Direttore ADP, dura in carica tre anni e svolge la predetta funzione tempo pieno; laddove dipendente del SSR l'attività viene svolta presso la sede del Corso previo nulla osta concesso dal Direttore Generale della struttura sanitaria di appartenenza.

Art.9

Convocazione

Tutti gli Organi ed Organismi della Facoltà sono convocati dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni, prima della data fissata per la riunione, mediante comunicazione a tutti i componenti via e-mail presso l'indirizzo istituzionale; l'eventuale mancanza di ricezione di tale comunicazione a singoli membri non comporta l'invalidità della riunione, tranne in situazioni di motivata urgenza nelle quali è possibile un preavviso di 48 ore. I termini si calcolano computando il giorno della spedizione.

Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno sei volte l'anno; ogni seduta è preceduta dalla riunione della Commissione Didattica di Facoltà. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

La Commissione paritetica, come già riportato nell'articolo che disciplina tale Organo, viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta ritenuto necessario. Essa può inoltre essere convocata su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 10.

Ordine del giorno

L'Ordine del Giorno della riunione viene definito dal Presidente dell'Organo/Organismo tenuto conto anche delle scadenze fissate dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle richieste/urgenze avanzate dalla Amministrazione Centrale.

Ciascun membro può chiedere, in tempo utile per la convocazione e per iscritto, l'inserimento di specifici argomenti; se la richiesta per iscritto viene presentata da almeno un quarto dei membri



dell'Organo/Organismo, questa viene inserita automaticamente nell'Ordine del Giorno.

Il Presidente può integrare l'Ordine del giorno con un preavviso di 48 ore.

In apertura di seduta il Presidente può proporre:

- una diversa sequenza dei punti all'Ordine del Giorno; la proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei presenti;
- la discussione, e la relativa deliberazione di argomenti non previsti dall'Ordine del Giorno, a condizione che si tratti di questioni urgenti, determinate da fatti verificatisi nel periodo intercorrente tra la convocazione e la data della seduta, e che comunque non richiedano l'approvazione con maggioranza qualificata; la proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei presenti;

Gli argomenti compresi nel punto denominato "Varie eventuali" non devono riguardare argomenti importanti.

L'Ordine del Giorno del Consiglio di Facoltà è comunicato all'Assemblea.

Art. 11

Validità delle sedute

Le sedute degli Organi/Organismi di Facoltà si considerano valide se è presente:

- almeno un terzo degli aventi diritto per il Consiglio di Facoltà;
- almeno un quarto per l'Assemblea di Facoltà;
- almeno un terzo di ciascuna componente per la Commissione didattica Paritetica;

La maggioranza dei componenti per gli altri Organi/Organismi, fatto salvo quanto diversamente disciplinato per i Consigli di Corso di Studio nei Regolamenti didattici dei corsi.

Nel computo per determinare la validità della seduta si detrae il numero degli assenti giustificati. Si ritengono automaticamente giustificati i membri che si trovino ufficialmente in missione, ferie, congedo; sarà giustificato anche chiunque comunichi all'ufficio di Presidenza, prima dell'adunanza, valide motivazioni per l'assenza.

La mancata partecipazione di una o più rappresentanze, ad eccezione di quanto stabilito per la Commissione Didattica Paritetica, non inficia la validità della riunione.

La mancata designazione di uno o più rappresentanti nel Consiglio non pregiudica la validità della composizione dell'Organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno degli aventi diritto.



Per le sedute in modalità telematica i riferimenti quantitativi sopra indicati per ciascun Organo/Organismo devono intendersi riferiti alle risposte ricevute.

Art. 12.

Svolgimento delle riunioni

La partecipazione alle riunioni degli organi è un obbligo.

Le riunioni iniziano con la verifica del numero legale.

Una successiva verifica del numero legale, nel corso della seduta, viene effettuata su richiesta di almeno uno dei componenti.

Dopo l'illustrazione dell'argomento in discussione, il Presidente concede la parola a chi la chiede, seguendo l'ordine cronologico delle richieste; sulla base dell'andamento della discussione, il Presidente può decidere limitazioni temporali alla durata degli interventi e la chiusura delle iscrizioni a prendere la parola.

Ogni membro può intervenire in qualunque momento per fatto personale, per mozione d'ordine o su espresso invito da parte del Presidente.

Per fatto personale si intende l'essere criticato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle manifestate; se il fatto personale sussiste, il Presidente concede la parola.

Costituiscono mozioni d'ordine i richiami al regolamento, all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione.

Art. 13

Votazioni e delibere

Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni e le relative modalità, dando comunque la precedenza alle mozioni d'ordine, nonché alle proposte di sospensione o di rinvio.

Le votazioni sono di regola palesi, salvo che riguardino persone o che almeno un terzo dei membri chiedano la forma segreta.

Se riguardo ad una questione vengono presentate varie proposte, il Presidente le metterà in votazione una per volta, chiarendone l'eventuale carattere alternativo; l'approvazione di una proposta comporta la decadenza di quelle con essa incompatibili; nel caso in cui nessuna proposta venga approvata, il Presidente rimetterà in votazione, una dopo l'altra, le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti.



Se rispetto ad una proposta vengono presentati vari emendamenti, il Presidente pone in votazione per primo quello più lontano dal testo della proposta, poi, uno per volta, gli altri; la proposta, eventualmente emendata, viene votata per ultima.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può dividere in punti le proposte e gli emendamenti su cui si deve votare.

Una proposta respinta non può essere ripresentata nella medesima riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salva diversa disposizione del presente regolamento o della normativa vigente

Per la proposta di conferimento delle Lauree Honoris Causa e del titolo di Professore Emerito è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ai due terzi dei presenti.

I componenti del collegio non partecipano alla discussione e votazione di questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 14

Verbali

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario verbalizzante che, insieme al Presidente, lo sottoscrive; nella stesura del verbale il Segretario è coadiuvato dal Responsabile Amministrativo della Presidenza

Ciascun membro può chiedere la verbalizzazione di una sua dichiarazione, formulata per iscritto;

Le deliberazioni degli Organi sono pubblicate nell'area riservata del sito di Facoltà, dove rimangono archiviate per la consultazione, fatta eccezione per l'intero verbale e gli allegati che rimangono comunque disponibili per la consultazione presso la Presidenza.

Art. 15

Sedute telematiche

In caso di necessità, e limitatamente ad adempimenti di normale amministrazione, è ammesso lo svolgimento di sedute telematiche, che si tengono con modalità in parziale deroga rispetto a quanto stabilito negli articoli precedenti. In particolare:

- i documenti e le delibere poste all'approvazione dell'Organo/Organismo convocato in modalità telematica devono essere trasmessi ai componenti almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta;



- i componenti possono sviluppare una discussione in merito agli argomenti all'ordine del giorno e proporre emendamenti modificativi dandone comunicazione al Presidente entro il termine massimo di un giorno lavorativo antecedente la seduta telematica;
- il Presidente integra le proposte pervenute in un documento che, all'inizio della seduta telematica, viene trasmesso a tutto il consesso e sottoposto alla votazione dei suoi componenti: i componenti hanno tempo fino al termine stabilito della seduta per esprimere il loro voto positivo, negativo o di astensione; chi non risponde in modo esplicito viene considerato assente ingiustificato alla seduta;
- nelle sedute telematiche non possono essere aggiunti punti all'ordine del giorno;
- il verbale della seduta può essere approvato nella seduta successiva del consesso oppure, se dovesse necessitare di approvazione seduta stante, ciò deve essere preventivamente comunicato a tutti i componenti, assegnando ad essi un tempo ragionevole per la sua lettura e per il sollevamento di eventuali obiezioni.

Art. 16

Altre Organismi e Commissioni di Facoltà

Il Preside può istituire i seguenti Organismi e Commissioni di supporto alla attività della Facoltà con carattere permanente.

L'Ufficio di Presidenza. Tale Organismo ha il compito di "osservare" l'attività della Facoltà, evidenziare le eventuali "criticità" ed individuare, nel rispetto della normativa vigente e futura, soluzioni e/o proposte finalizzate al miglioramento della qualità formativa in termini di efficienza ed efficacia.

L'Ufficio è presieduto dal Preside e Coordinato da un Professore di I fascia. Al Coordinatore è affidato il compito di implementare e ottimizzare l'attività di comunicazione interna ed esterna della Presidenza. Ciò al fine di:

- raggiungere l'obiettivo di creare livelli di comunicazione longitudinale della Presidenza in ogni settore;
- consentire un confronto costante tra il Preside e l'intera Facoltà;
- migliorare gli aspetti del coordinamento di tutti i suoi Organi.



L'Ufficio di Presidenza è composto da una rappresentanza di tutte le figure istituzionali della Facoltà e dai "Referenti" (docenti di I fascia) dei vari gruppi di lavoro costituiti su specifiche materie. Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza il Preside che lo presiede, il Vice Preside, i Direttori dei Dipartimenti coordinati dalla Facoltà di cui uno membro del Senato Accademico, il Rappresentante dei Presidenti dei CdL nella figura del Presidente del CdLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; un rappresentante dei Professori Associati ed un rappresentante dei Ricercatori; un professore referente per le Scuole di Specializzazione ed un professore referente per i Corsi di Dottorato di Ricerca; i professori/ricercatori della Facoltà componenti del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

Partecipa alle riunioni, quale supporto amministrativo, il Responsabile Amministrativo della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Alle riunioni, sulla base degli argomenti che verranno discussi in Facoltà, possono essere inoltre invitati i Professori/ricercatori incaricati sulle varie tematiche.

La Commissione per la Sanità. La Commissione ha la funzione di programmazione e coordinamento per tutte le questioni di carattere assistenziale relative ai rapporti convenzionali con la Sanità pubblica.

In particolare essa svolge i seguenti compiti:

- redigere un programma pluriennale di sviluppo delle attività assistenziali e sanitarie della Facoltà, che dovrà essere adottato come documento ufficiale della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona, previa approvazione da parte del Consiglio di Facoltà;
- formulare proposte al Consiglio di Facoltà su tutte le questioni sollevate dallo stesso e relative alle Unità Operative universitarie convenzionate;
- costituire, per quanto di sua competenza, il centro di riferimento per tutto il personale universitario convenzionato, sia per problemi generali che per quelli particolari dei singoli convenzionati;
- istituire un Osservatorio permanente di tutte le attività di natura assistenziale e sanitaria svolte dalle Unità Operative convenzionate;
- riferire periodicamente al Consiglio di Facoltà, o su richiesta di questo, sui rapporti con le Istituzioni del Servizio Sanitario, sui risultati conseguiti e sull'attuazione del programma di sviluppo.

La Commissione è composta da:

- il Preside od un suo delegato (scelto tra i professori di I fascia) con funzioni di Coordinatore;



- tutti i Direttori di Dipartimento assistenziale della Azienda O.U. Ospedali Riuniti di Ancona;
- n. 6 Direttori di Unità Operativa complessa;
- n. 1 Professore Ordinario Responsabile di Programma;
- n. 5 rappresentanti del Personale Medico universitario convenzionato di cui 1 appartenente al ruolo universitario degli associati ed 1 al ruolo dei ricercatori.
- n. 2 Rappresentanti del Personale Medico universitario convenzionato con l'INRCA e altre sedi periferiche

I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, di Unità Operativa Complessa e del personale medico universitario convenzionato sono proposti dalla rispettive componenti convenzionate e nominati con delibera del Consiglio di Facoltà.

La Commissione si avvale del supporto amministrativo del Servizio Sanità dell'Amministrazione dell'Ateneo.

Il Preside può inoltre istituire, su specifici argomenti, commissioni o comitati con compiti istruttori, consultivi o operativi.

Componenti, durata e funzionamento di tali commissioni saranno stabiliti, di volta in volta, dal Preside.

Le Commissioni si esprimono attraverso atti dei relativi Presidenti.

Art. 17

Sistema di assicurazione di qualità della didattica

In conformità con il sistema di assicurazione di qualità di Ateneo, la Facoltà di Medicina e Chirurgia individua un **Responsabile di Qualità di Facoltà**, che è componente effettivo del Presidio di Qualità di Ateneo e collabora alla realizzazione di tutti i processi che sono sotto la responsabilità di tale organismo, come da Regolamento interno, al quale si rimanda. Inoltre, sono individuati: **un docente Responsabile Qualità per ciascun Dipartimento**, preferibilmente diverso da quello di Facoltà, e **un docente Responsabile Qualità per ciascun Corso di Studio** (indicato nel gruppo di Riesame CdS e nella scheda SUA-CdS). **Il docente Responsabile Qualità di Facoltà**, oltre a svolgere quanto sopra indicato in qualità di componente del PQA, ha la responsabilità di:

- promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno della Facoltà;

- garantire il corretto flusso informativo tra il Presidio Qualità di Ateneo e i Responsabili Qualità di Dipartimento e di Corso di Studio;
- pianificare e coordinare lo svolgimento degli Audit Interni di Facoltà;
- relazionare al PQA, con cadenza annuale, sullo stato del Sistema di Gestione per la Qualità (stato delle Non Conformità, Azioni correttive/preventive, esito degli audit interni, ecc.).

Il docente Responsabile Qualità di Dipartimento ha la responsabilità di:

- promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Dipartimento;
- garantire il corretto flusso informativo tra il Responsabile Qualità di Facoltà e i Responsabili Qualità di Corso di Studio.

Il docente Responsabile Qualità di Corso di Studio ha la responsabilità di:

- promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Corso di Studio;
- collaborare alla compilazione della scheda SUA-CdS;
- redigere, in collaborazione con il Responsabile del CdS e dei componenti del Gruppo del Riesame, il Rapporto Annuale e Ciclico di Riesame CdS;
- pianificare le azioni correttive individuate all'interno dei Rapporti Annuali di Riesame di CdS, mediante gli strumenti messi a disposizione dal SGQ,
- provvedere ad ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. Per la compilazione delle schede SUA-CdS e per i rapporti di riesame vengono seguite le procedure stabilite dall'Ateneo ed utilizzati i dati relativi alle carriere degli studenti e laureati, nonché i giudizi di gradimento della didattica usufruita, che l'Ateneo mette a disposizione dei responsabili delle strutture didattiche e dei Presidenti dei corsi di studio.

Relativamente alla valutazione della Attività didattica professionalizzante, ciascun Consiglio di CdS propone gli indicatori quantitativi e qualitativi più appropriati, tenuto conto della specificità delle attività di tirocinio condotte, ed elabora questionari di gradimento da sottoporre per la compilazione al compimento dei due terzi delle attività previste per ciascun semestre.



Art. 18

Incompatibilità e decadenza

In aggiunta a quanto definito dallo Statuto di autonomia dell'Ateneo, Art. 45 in merito alle incompatibilità il ruolo di Preside di Facoltà, quello di Presidente di CdS e, di norma, la partecipazione al Gruppo di riesame dei Corsi di Studio è incompatibile con la carica di membro della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà.

I componenti elettivi degli Organi/Organismi di Facoltà e quelli delle altre Commissioni che non partecipano, **senza giustificato motivo**, per tre volte consecutive alle sedute, vengono dichiarati decaduti previa diffida, da parte del Presidente del consesso, dopo la seconda assenza.

Art. 19.

Modifica del Regolamento

Per la modifica del presente regolamento occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari ai due terzi dei presenti del Consiglio di Facoltà purché tale maggioranza rappresenti almeno la metà dei componenti dello stesso Consiglio.

